

Nocera Inferiore, li 18/04/2018
Prot. n. 608/2018

Oggetto: Risposta a chiarimenti del 13/04/2018 - PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO A FREDDO "FULL SERVICE" PER N.30 MESI DI N. 9 AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI E N.5 SPAZZATRICI IDROSTATICHE DA 4 MC CON OPZIONE DI ACQUISTO AL TERMINE DEL NOLEGGIO - CIG 7425013290 - N. Gara 7029440

In riferimento alla **richiesta n.1 di chiarimenti** pervenuta a mezzo pec in data 13/04/2018 ore 11:12 inviata da un operatore del mercato che richiedeva:

"In ordine alla procedura sopra emarginata, siamo ad operare le osservazioni di carattere tecnico di seguito elencate:

1. – Nel Paragrafo relativo alle caratteristiche oggetto di valutazione dei veicoli, per il modello distinto in scheda tecnica n.1 viene considerata ammissibile la presenza dei sistemi di compattazione: a) con movimentazione a 4 bielle; b) con movimentazione a due bielle e due guide; c) con movimentazione di sole guide. Nella considerazione dei veicoli distinti in scheda tecnica n.3 e scheda tecnica n.4 sono considerati ammissibili i soli sistemi di compattazione con movimentazione a due bielle e due guide – con movimentazione di sole guide

Rilievi – Si ritiene che l'esclusione del sistema di compattazione con movimentazione a 4 bielle per i veicoli di cui alle schede tecniche n.3 e scheda tecnica n.4 sia un mero errore, in quanto per le predette tipologie di veicoli risulta in commercio il sistema di compattazione a 4 bielle.

2. – Nel Paragrafo relativo all'individuazione della spazzatrice stradale idrostatica aspirante, scheda tecnica n.5, vengono riferiti quali requisiti minimi del detto veicolo: a) motore vm r 756 euro 6 turbo diesel 6 cilindri, raffreddato a liquido, potenza non inferiore a 120 kw; b) portata utile legale non inferiore a kg.5900; c) serbatoio acqua lt 700;

Rilievi - Si ritiene che l'indicazione dei requisiti minimi sopra riportati, in relazione al veicolo distinto come scheda tecnica n.5 vadano a violare le norme sancite in materia di pubblici appalti, nello specifico appare lesa la previsione di cui all'art. 68 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.



La descrizione del mezzo così fornita va inconfutabilmente ad individuare il prodotto di una sola delle case costruttrici con esclusione di ogni altra concorrente.

3. – Nel Paragrafo relativo **all'importo e suddivisione in lotti** i corrispettivi vengono indicati in € 1.650.000,00 per il noleggio ed € 700.000,00 per l'eventuale opzione di riscatto. Il calcolo dei detti corrispettivi è il frutto delle operazioni matematiche condotte nella **relazione ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016 del 14/09/2017 protocollo n.1482/AT/2017**. Nello specifico dalla lettura dell'elaborato si evince che la determinazione del prezzo di noleggio viene realizzata su un'originaria previsione di durata di mesi 36. Il corrispondente importo viene diviso in 36esimi per poi essere moltiplicato per 30, numero quest'ultimo pari agli effettivi mesi di durata del rapporto negoziale di gara.

Per quanto concerne il valore di riscatto dei mezzi, nella relazione lo stesso viene individuato nel 40% del valore di acquisto dei veicoli alla data di inizio del noleggio. Con conseguente applicazione di un deprezzamento del 20% annuo ($20\% \times 3 = 60\%$).

Rilievo – Si evidenzia che, mentre per quanto concerne il valore della procedura di noleggio l'originario importo calcolato sui 36 mesi di durata dell'appalto viene poi rideterminato sulla minore durata di 30 mesi del contratto, per quanto concerne il deprezzamento del valore iniziale dei veicoli, ai fini dell'individuazione del corrispettivo del riscatto, lo stesso continua ad essere quantificato sulle 3 annualità complete (20% 1°anno, 20% 2°anno; 20% 3°anno totale 60%).

Tale meccanismo risulta essere frutto di un mero errore, in quanto anche l'individuazione del valore di riscatto dei mezzi andava parametrato sull'effettivo periodo di utilizzo dei medesimi, pari a mesi 30 (20% 1°anno, 20% 2°anno; 10% I semestre 3°anno - totale 50%). Da ciò la conseguente individuazione del corrispettivo di acquisto dei mezzi nell'ammontare del 50% del valore originario.”

lo scrivente Ing. Avagliano Antonio, in qualità di R.U.P., **in risposta al quesito n.1** comunica che:

- Le caratteristiche degli automezzi richiesti in conformità alla **scheda tecnica n.3 e scheda tecnica n.4** non determinano cause di esclusione nel caso di offerta di attrezzature con movimentazione a 4 bielle, seppure agli automezzi eventualmente offerti, dotati dell'attrezzatura di cui sopra, non sarà attribuito alcun punteggio ovvero i coefficienti T(3)₁ e T(4)₁ risulteranno pari a 0 (zero).

In risposta al quesito n.2, lo scrivente comunica che:

- L'individuazione dei requisiti minimi per la spazzatrice stradale aspirante, di cui alla **scheda tecnica n.5**, è condizionata da un **evidente errore da rifiuto**, in quanto l'identificazione di tali richiamate specifiche tecniche è chiaramente ostativa nei riguardi di gran parte degli operatori di mercato.

Al fine di rendere possibile la più ampia partecipazione alla presente procedura, anche perché tali contestate caratteristiche tecniche non rappresentano condizioni necessarie e sufficienti per garantire e/o migliorare l'attività di spazzamento, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, le caratteristiche tecniche di cui alla scheda tecnica n.5 sono così di seguito rettificare:

- **Motore euro 6 diesel, raffreddato a liquido, con potenza non inferiore a 110 kw;**
- **Portata utile legale non inferiore a kg. 5000;**
- **Serbatoio acqua da min 500 lt.**

In risposta al quesito n.3, lo scrivente comunica che:

- In riferimento all'importo di gara, seppure le considerazioni in merito alla riformulazione dell'importo di gara per il periodo di noleggio sono del tutto fondate, cioè importo riformulato da 36 a 30 mesi di noleggio, l'importo per l'attivazione dell'opzione di acquisto non è stato riformulato allo stesso modo di cui sopra, in quanto la rivalutazione deve ritenersi condotta su veicoli che possono anche non essere nuovi di fabbrica, ma usati o semi-nuovi.

Pertanto l'ipotesi di riformulazione prospettata dall'operatore di mercato non deve considerarsi valida, confermando comunque l'importo per l'eventuale attivazione dell'opzione di acquisto in Euro 700.000,00 (iva esclusa) soggetti a ribasso e alle relative e conseguenti attribuzioni di punteggio con riferimento all'offerta economica proposta.

Nocera Inferiore, li 18/04/2018

Il R.U.P.

Ing. Antonio AMAGLIANO

